

Progetto team di esperti a supporto delle imprese – Team per la ripresa

Bando per l'assegnazione di contributi in regime “de minimis” per la partecipazione del partenariato al progetto Team per la ripresa, a sostegno dei centri di assistenza tecnica regionali riconosciuti e delle associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 regime di aiuto
- Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 iniziative finanziabili
- Art. 5 spese ammissibili e intensità del contributo
- Art. 6 risorse disponibili
- Art. 7 riparto
- Art. 8 modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo
- Art. 9 istruttoria delle domande
- Art. 10 valutazione delle domande
- Art. 11 modalità di assegnazione del contributo
- Art. 12 concessione del contributo
- Art. 13 rendicontazione della spesa
- Art. 14 modalità di presentazione della rendicontazione
- Art. 15 revoca
- Art. 16 disposizioni di rinvio
- Art. 17 amministrazione precedente
- Art. 18 pubblicazione

art. 1 finalità

1. Il presente bando disciplina la concessione di contributi a sostegno dei centri di assistenza tecnica regionali riconosciuti e delle associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), anche in forma di associazione temporanea o tramite loro società partecipate, a fronte delle attività relative alla costituzione di un team di professionisti, cosiddetto Team per la ripresa, a disposizione delle imprese per accompagnarle nei diversi procedimenti previsti dalla normativa di settore, snellendone e semplificandone l'utilizzo, al fine di fornire un reale supporto alle imprese medesime nelle problematiche amministrative e migliorare così il rapporto con la Pubblica Amministrazione.

art. 2 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi in applicazione del Regolamento (UE) del 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono partecipare al bando, anche in forma congiunta per ciascun singolo settore, ossia per il settore artigiano, per il settore commercio e terziario, e per il settore industria:
 - a) i centri di assistenza tecnica regionali, costituiti dalle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, riconosciuti ai sensi dell'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
 - b) le associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale 2/2012, anche in forma di associazione temporanea o tramite loro società partecipate;
2. I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
 - b) possedere un'adeguata capacità operativa per la realizzazione dell'iniziativa, valutata in relazione alla scheda descrittiva del progetto, di cui all'allegato C, concernente le modalità di partecipazione, la dotazione di personale qualificato e la copertura sul territorio regionale.
3. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 sono capofila per la singola proposta del relativo settore, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), anche in partenariato con enti pubblici, cluster, Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, e associazioni di categoria rappresentative di altri settori.

art. 4 iniziative finanziabili

1. Le iniziative finanziabili comprendono i costi connessi alla partecipazione al progetto Team per la ripresa, coordinato da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, tramite personale qualificato o esperti esterni specificamente dedicati alle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, nell'ambito di un gruppo di lavoro trasversale.
2. Per i dettagli e le modalità attuative del progetto Team per la ripresa, si rimanda alla scheda tecnica di cui all'allegato A.
3. Le attività svolte dal Team per la ripresa riguardano attività a favore delle imprese per:
 - a) assistere ed informare sugli adempimenti amministrativi necessari per accedere alle misure di sostegno varate per l'emergenza epidemiologica o altre misure già esistenti;
 - b) aiutare a risolvere eventuali problematiche amministrative;
 - c) facilitare il contatto diretto con le Pubbliche Amministrazioni/enti coinvolti nei diversi procedimenti;
 - d) supportare gli utenti nell'utilizzo degli strumenti digitali per l'impresa.
4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, rientrano i servizi di assistenza e orientamento riguardanti, in particolare, i seguenti ambiti tematici:
 - a) misure a favore delle imprese, con particolare riferimento alle misure regionali e alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19:
 - 1) finanziamenti agevolati;
 - 2) contributi a fondo perduto;
 - 3) servizi alle imprese;
 - b) sicurezza sul lavoro, limitatamente alle prime informazioni relative ai documenti e punti di riferimento per le aziende per l'attuazione dei protocolli di sicurezza;
 - c) legislazione tributaria e fiscale, con specifico riferimento alle misure agevolative fiscali;
 - d) adempimenti amministrativi e legali per l'avvio di nuova impresa, titoli abilitativi, procedimenti SUAP;
 - e) informatica e strumenti digitali per l'impresa.

5. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3 rientrano anche attività di promozione e diffusione di opportunità afferenti a politiche europee, in raccordo con le reti europee a supporto della crescita delle PMI.

art. 5 spese ammissibili e intensità del contributo

1. Per le attività di cui all'articolo 4 sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dai beneficiari strettamente legate all'attuazione del progetto Team per la ripresa:

- a) spese per il personale dipendente dei soggetti beneficiari quantificato in base alle tariffe forfettarie di cui all'allegato E al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 14 febbraio 2017, n. 35 (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario) e modifiche e integrazioni;
- b) spese per l'acquisizione di servizi esterni;
- c) spese concernenti la formazione specialistica e l'attivazione di tirocini.

2. I nominativi e i riferimenti del personale dedicato al progetto devono essere indicati nell'allegato C, individuando un gruppo ristretto di primi interlocutori per il progetto ed eventualmente ulteriori operatori in una logica di rete più ampia.

3. L'intensità di aiuto massima è pari al 60 per cento delle spese sostenute comunque entro il limite massimo di cui agli articoli 6 e 7, nonché nei limiti del massimale disponibile previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

art. 6 risorse disponibili

1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente bando ammonta ad euro 95.000,00.
2. Il presente bando potrà essere rifinanziato con eventuali ulteriori risorse a bilancio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

art. 7 riparto

1. I contributi di cui al presente bando sono ripartiti tra i soggetti beneficiari secondo le seguenti percentuali:

- a) 35 per cento dello stanziamento destinato al settore dell'artigianato;
- b) 35 per cento dello stanziamento destinato al settore del commercio e terziario;
- c) 30 per cento dello stanziamento destinato al settore dell'industria.

2. Le disponibilità finanziarie ripartite ai sensi del comma 1 sono assegnate per intero ad un solo operatore per settore, determinato in base alle distinte graduatorie per singolo settore risultanti dall'applicazione dei punteggi di cui all'articolo 10.

art. 8 modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo, redatte utilizzando il modulo allegato (Allegato B), devono indicare il settore per il quale sono candidate e devono essere sottoscritte esclusivamente digitalmente dal legale rappresentante, nonché devono pervenire all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa esclusivamente via PEC all'indirizzo lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it a partire dalle ore 16.00 del giorno lunedì 14 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio delle ore 16.00 del giorno lunedì 21 dicembre 2020.

2. La domanda di contributo deve essere bollata nei termini di legge. Il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo,

tramite acquisto della marca da bollo da apporre e annullare nell'apposito riquadro del modulo di domanda.

3. La domanda di contributo è corredata da una scheda descrittiva (Allegato C) delle modalità con cui il proponente intende partecipare al progetto di Team per la ripresa e del piano finanziario relativo alle spese preventivate (Allegato D).
4. Costituiscono causa di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) la mancata sottoscrizione digitale della domanda;
 - c) le richieste di contributo che non rispondono alle iniziative di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5;
 - d) la presentazione della domanda non inoltrata via PEC.

art. 9 istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a bando come disciplinato dall'articolo 36, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
3. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

art. 10 valutazione delle domande

1. Le domande di contributo relative all'iniziativa di cui al presente bando, sono valutate da una commissione composta dal Responsabile del procedimento e da due funzionari di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per ciascun settore di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
 - a) esperienza nei servizi di consulenza, assistenza tecnica e orientamento alle imprese: punti da 0 a 10;
 - b) esperienza nelle funzioni concernenti la concessione di incentivi alle imprese: punti da 0 a 10;
 - c) copertura sul territorio regionale determinata dall'articolazione degli uffici, espressa in numero di sedi e sportelli: punti da 0 a 10;
 - d) copertura nel territorio regionale determinata dalle imprese aderenti alle associazioni proponenti o al relativo centro di assistenza tecnica: punti da 0 a 10.
2. A ciascuno dei criteri qualitativi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), è attribuito un coefficiente determinato come segue:
 - a) mediante l'attribuzione, sulla base degli elementi presenti nella domanda, di un punteggio tra 0 e 10, sulla base dei criteri motivazionali da parte di ogni commissario:
 - 1) ottimo: 10;
 - 2) più che adeguato: 8;
 - 3) adeguato: 6;
 - 4) parzialmente adeguato: 4;
 - 5) scarsamente adeguato: 2;
 - 6) inadeguato: 0;
 - b) determinando la media dei punteggi che ogni commissario ha attribuito alle domande pervenute su ciascun criterio.
3. In caso di parità di punteggio, costituisce criterio di preferenza avere conseguito un maggiore punteggio relativamente al punto a); in subordine, in caso di ulteriore parità, l'aver conseguito un punteggio maggiore relativamente al punto c); in caso di ulteriore parità, prevale

la domanda presentata da un soggetto riconosciuto quale centro di assistenza tecnica regionale in base alla legge regionale 12/2002 o alla legge regionale 29/2009; in caso di ulteriore parità, prevale la domanda presentata per prima secondo l'orario di ricezione come risultante dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

art. 11 modalità di assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato con decreto della Direttrice generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che approva l'ordine ottenuto nella singola graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a contributo sulla base dei requisiti di idoneità previsti nel bando e in relazione al punteggio ottenuto di cui all'articolo 10.
2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (www.lavoroimpresa.fvg.it).

art. 12 concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con decreto della Direttrice generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di contributo. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'articolo 7.
2. Dopo la concessione del contributo, i beneficiari potranno essere invitati dall'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa a coordinare le modalità di partecipazione al progetto proposte nella domanda, in funzione delle necessità del migliore allineamento tra i tre settori, per consentire la migliore realizzazione del progetto complessivo, fermo restando il tetto massimo del preventivo approvato.
3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare dell'importo della spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
4. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70 per cento dell'importo concesso compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.
5. La liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.
6. Il contributo è erogato in via definitiva entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 13.

art. 13 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 corredata da una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata nonché da un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
3. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili, il contributo viene rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata.

art. 14 modalità di presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa sostenuta, predisposta secondo le modalità previste all'articolo 13, comma 1, è presentata via PEC all'indirizzo lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it.

art. 15 revoca

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 47 a 54 della legge regionale 7/2000 in materia di sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi, il contributo regionale concesso può essere revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) qualora non siano rispettate le modalità di rendicontazione di cui all'articolo 13;
 - b) in caso di rinuncia espressa e motivata del contributo da parte del soggetto beneficiario;
 - c) non conformità tra iniziativa presentata e iniziativa realizzata, salvi i casi di variazioni autorizzate.

art. 16 disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 17 amministrazione procedente

1. L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è l'Agenzia lavoro & SviluppoImpresa.
2. Responsabile del procedimento: dott.ssa Lydia Alessio – Vernì, Direttrice generale di Agenzia lavoro & SviluppoImpresa.
3. Responsabili dell'istruttoria:
Sara Salzano: sara.salzano@regione.fvg.it, 040 377 4039
Giulia Perco: giulia.perco@regione.fvg.it, 040 377 4199

art. 18 pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (www.lavoroimpresa.fvg.it).